



Comune di
Tornaco

COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 1 DEL 14/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVETO DI SOSTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATO la necessità di svolgere in sicurezza la benedizione dei mezzi agricoli in occasione della festa di San Antonio Abate che si terrà il 17/01/2021;

PRESO ATTO che sarà necessario vietare la sosta negli stalli limitrofi al monumento dei caduti sito in Piazza della Chiesa;

ATTESA la necessità di garantire l'accesso e il transito pedonale nel tratto di strada interessato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

DI ISTITUIRE il divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata negli stalli limitrofi al monumento dei caduti in Piazza della Chiesa con orario dalle ore 08.30 alle ore 19,00 del 17/01/2021;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

DEMANDA

All'Area LLPP la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

CHE la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE

Vice Comm. Pier Giovanni Cavalotto